



Dr. Marco Tucci
NOTAIO

Sede: BERGAMO - 24121
Via Angelo Maj, 10 - tel. 035/242815
Uff. Sec.: CLUSONE - 24023
Via Nino Zucchini, 2 - tel. 0346/27077

Repertorio n.22331

Raccolta n.18021

**ATTO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE STIPULATA
CON L'"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."
CON ATTO IN DATA 23 MARZO 2018 N. 18076/14557
DI REPERTORIO A ROGITO NOTAIO MARCO TUCCI DI BERGAMO,
REGISTRATO A BERGAMO 1 IL 12 APRILE 2018 AL N. 13856 SERIE 1T
- PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NELL'ATEg06
Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO
(Provincia di BRESCIA)
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre.

In Bergamo, nel mio studio in via Angelo Maj n. 10.

Davanti a me dottor Marco Tucci, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, sono presenti le parti:

PICCITTO Giovanni, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 24 dicembre 1968, codice fiscale PCC GNN 68T24 G264T, architetto (carta d'identità n. AS8047965 rilasciata dal Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 9 novembre 2011 e valida fino all'8 novembre 2021), che interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Responsabile pro-tempore e titolare della Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica e SUAP, e quindi per legge, in legale rappresentanza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, del **"COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO" (Provincia di Brescia)**, con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS), via XX Settembre n. 32, codice fiscale 00400530176 e partita IVA 00559720982, presso la sede del quale per la carica è domiciliato, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi di legge, ed in particolare ai sensi dell'articolo 50, commi 10 e 109, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dello Statuto Comunale e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tale nominato giusta la Determinazione n. 329/2019 del 20 maggio 2019 del Segretario Generale pro-tempore del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), Dr.ssa Leonilde Concilio, nella sua veste di Coordinatore dell'Area Tecnica, Determinazione esecutiva a norma di legge, in esecuzione, attuazione ed adempimento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 dell'1 ottobre 2019, anch'essa esecutiva a norma di legge e munita del prescritto parere, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di regolarità tecnica, ai sensi della vigente normativa in materia;

nel seguito del presente atto denominato anche solo "Comune";

MILESI Sergio, nato a San Giovanni Bianco (BG) il 29 maggio 1946, codice fiscale MLS SRG 46E29 H910U, imprenditore (carta d'identità n. AT8492462 rilasciata dal Comune di Azzano San Paolo (BG) in data 17 gennaio 2013 e valida fino al 29 maggio 2023), che interviene al presente atto nella sua dichiarata

Registrato a Bergamo
Il 29 ottobre 2019
Al n. 18293
Serie 1T

Annotato a Brescia
l'8 novembre 2019
al n.49031 R.G.
al n. 9726 R.P.

qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della società a responsabilità limitata, presso la sede della quale per la carica è domiciliato, **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."**, con sede in Gorlago (BG), via Molinara n. 6, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 01393460165, REA n. BG-202598, munito di tutti gli occorrenti poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2016, regolarmente agli atti della detta società, e come anche risulta da apposita annotazione presso il competente Registro delle Imprese. Dette parti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

danno atto:

che, in forza dell'atto di compravendita in data 16 marzo 2017 n. 15548/12505 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 20 marzo 2017 al n. 10460 serie 1T e trascritto a Brescia il 20 marzo 2017 ai nn. 11865/7112, per quanto qui interessa, la società **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."** risulta piena ed esclusiva proprietaria:

in Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

del terreno, esteso complessivamente metri quadrati 131.006 (centotrentunomilasei) in misura catastale e per quanto in effetti ivi si trova, con insistenti fabbricati formati da unità immobiliari a destinazione residenziale ed unità immobiliari accessorie ad esse strettamente pertinenti, fabbricati in completo dissesto e disuso, il tutto identificato come segue:

in Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

- Sezione di PALAZZOLO SULL'OGLIO

Catasto Terreni

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 1**, semin irrig, cl. 2, ha 1.55.10, rd. euro 136,17, ra. euro 152,19;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 2**, semin irrig, cl. 2, are 76.10, rd. euro 66,81, ra. euro 74,67;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 3**, semin irrig, cl. 2, are 31.10, rd. euro 27,31, ra. euro 30,52;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 5**, semin irrig, cl. 2, are 30.00, rd. euro 26,34, ra. euro 29,44;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 6**, semin irrig, cl. 2, ha 2.08.00, rd. euro 182,62, ra. euro 204,10;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 7**, semin irrig, cl. 2, are 47.40, rd. euro 41,62, ra. euro 46,51;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 8**, semin irrig, cl. 2, ha 1.14.10, rd. euro 100,18, ra. euro 111,96;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 9**, semin irrig, cl. 2, ha 1.22.40, rd. euro 107,46, ra. euro 120,11;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 10**, semin irrig, cl. 2, are 49.60, rd. euro 43,55, ra. euro 48,67;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 13**, semin irrig, cl. 2, ha 1.93.40, rd. euro 154,82, ra. euro 189,78;
foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 149**, semin irrig, cl. 2, are 29.63, rd. euro 26,01, ra. euro 29,07;
foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 224**, semin irrig, cl. 2, are 49.40, rd. euro 43,37, ra. euro 48,47;
foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 245**, semin irrig, cl. 2, are 33.80, rd. euro 29,68, ra. euro 33,17;
foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 325**, semin irrig, cl. 2, are 37.40, rd. euro 32,84, ra. euro 36,70;
foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 327**, semin irrig, cl. 2, are 51.60, rd. euro 45,30, ra. euro 50,63;
foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 373**, relit strad, are 8.03, senza redditi;

in Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Catasto Fabbricati

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 1, via Bergamo, piano T (bene comune non censibile);

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 2, via Bergamo, piano T (bene comune non censibile);

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 3, via Bergamo, piano T (bene comune non censibile);

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 4, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/3, cl. 3, mq. 28, sup. cat. mq. 30, rc. euro 105,56;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 5, via Bergamo n. 85, piani S1-T, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 105 (totale escluse aree scoperte mq. 105), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 6, via Bergamo n. 85, piani S1-T, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 98 (totale escluse aree scoperte mq. 98), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 7, via Bergamo n. 85, piani S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 106 (totale escluse aree scoperte mq. 102), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 8, via Bergamo n. 85, piani S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 98 (totale escluse aree scoperte mq. 95), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 9, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 16, sup. cat. mq. 20, rc. euro 51,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 10, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 49, sup. cat. mq. 53, rc. euro 156,90;

(tutti oggetto della denuncia registrata all'U.T.E. di Brescia in data 14 marzo 1987);

sezione NCT, foglio 11, mappale 287, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/2, cl. 2, mq. 75, sup. cat. mq. 87, rc. euro 209,17;
(quest'ultimo oggetto della denuncia registrata all'U.T.E. di Brescia in data 4 febbraio 1987);

le aree di sedime coperte e scoperte di stretta pertinenza, su cui sorgono i fabbricati di cui sopra, nonché le aree annesse pure di stretta pertinenza risultano individuate come segue:

in Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

- Sezione di PALAZZOLO SULL'OGLIO

Catasto Terreni

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 150**, fu d accert, are 27.10, senza redditi;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 287**, ente urbano, are 18.90, senza redditi;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 326**, semin irrig, cl. 2, are 11.20, rd. euro 9,83, ra. euro 10,99;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 328**, semin irrig, cl. 2, are 15.80, rd. euro 13,87, ra. euro 15,50;

confini (in unico corpo, in senso orario a partire da nord, quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via Bergamo (ex S.S. 573 "Ogliese"), mappali 431, 429 e 183 del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), mappale 969 del Comune di Palosco (BG), corso d'acqua, mappali 484, 985, 986, 987, 1741 e 988 del Comune di Palosco (BG), e torrente Rilto;

* * *

che la medesima società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, garantisce la libertà dei predetti immobili da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, salvi eventuali diritti di servitù ai sensi dell'art. 1062 C.C., ad eccezione di quanto segue:

* convenzione, per la regolamentazione dell'attività estrattiva nella cava in località Bosco, stipulata in data 22 ottobre 1998 n. 4107 di repertorio del Segretario pro-tempore del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), Dr. Calogero Di Gioia, debitamente registrata, trascritta a Brescia il 29 ottobre 1998 ai nn. 35391/23107;

* decreto di ammissione al concordato preventivo trascritto a Brescia il 17 gennaio 2008 ai nn. 2972/2044, a favore della "MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO CALEPIO SCAVI S.P.A.", con sede in Credaro (BG) e codice fiscale 01270890161, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 29 marzo 2007 n. 1771/105 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Giudice Delegato presso il Tribunale di Bergamo, Dr.ssa Giovanna Golinelli, in data 13 marzo 2017;

* decreto di ammissione al concordato preventivo trascritto a Brescia il 17 giugno 2008 ai nn. 27792/16923, a favore della "MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO CALEPIO SCAVI S.P.A.", con sede in Credaro (BG) e codice fiscale 01270890161, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 29 marzo 2007 n. 1771/105 di repertorio,

trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Giudice Delegato presso il Tribunale di Bergamo, Dr.ssa Giovanna Golinelli, in data 13 marzo 2017;

* pignoramento immobiliare trascritto a Brescia il 30 aprile 2009 ai nn. 18575/11499, a favore della Banca "MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.", con sede in Milano e codice fiscale 13300400150 (ora "INTESA SANPAOLO SPA", con sede in Torino e codice fiscale 00799960158), a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 25 marzo 2009 n. 586/2009 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 16 marzo 2017;

* pignoramento immobiliare trascritto a Brescia il 14 aprile 2011 ai nn. 15637/9499, a favore della Banca "MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.", con sede in Milano e codice fiscale 13300400150 (ora "INTESA SANPAOLO SPA", con sede in Torino e codice fiscale 00799960158), a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 31 marzo 2011 n. 876/2011 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 16 marzo 2017;

* ipoteca volontaria iscritta a Brescia il 20 marzo 2017 ai nn. 11868/1874, a favore della "UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI", a garanzia del mutuo fondiario di cui all'atto in data 16 marzo 2017 n. 15551/12508 di mio repertorio, registrato a Bergamo 1 il 20 marzo 2017 al n. 10465 serie 1T;

* convenzione, per l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia (art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14 e s.m.i.), stipulata in data 23 marzo 2018 n. 18076/14557 di mio repertorio, registrata a Bergamo 1 il 12 aprile 2018 al n. 13856 serie 1T e trascritta a Brescia il 12 aprile 2018 ai nn. 16001/10233;

* * *

che la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, dichiara di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dal presente atto;

ritenuto:

necessario procedere alla modifica degli articoli 1 e 5 della convenzione urbanistica in data 23 marzo 2018 n. 18076/14557 di mio repertorio, sopra citata, in esecuzione, attuazione ed adempimento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 dell'1 ottobre 2019, in comparsa citata.

Tutto ciò premesso

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO" e l'"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", entrambi come sopra rappresentati, in e-

secuzione, attuazione ed adempimento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 dell'1 ottobre 2019, in comparsa citata, convengono di modificare gli articoli 1 e 5 della convenzione urbanistica in data 23 marzo 2018 n. 18076/14557 di mio repertorio, in premessa citata, secondo la seguente legenda:

~~aaaaaaaaaaaaaa~~: parti eliminate;

aaaaaaaaaaaaaa: parti aggiunte.

Modifica dell'ARTICOLO 1 (Consenso all'attività di cava)

Il "COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO", come sopra rappresentato, impregiudicati i contenziosi richiamati in premessa alla lettera j), consente l'esercizio dell'attività di coltivazione di sabbia e ghiaia ed il connesso recupero morfologico della cava in Palazzolo sull'Oglio (BS) in località "Bosco", sulle aree di proprietà della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", contraddistinte catastalmente come dettagliatamente in premessa, inserite nel progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. g06 previsto dal Piano Cave della Provincia di Brescia - Settore Sabbie e Ghiaie, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114, pubblicata sul B.U.R.L. 1° Supplemento Straordinario al n. 4 del 25 gennaio 2005, secondo quanto rappresentato dalla cartografia di progetto allegata all'istanza di variante al progetto di gestione produttiva dell'ATE di interesse presentata dalla società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", finalizzata a completare l'escavazione delle volumetrie già autorizzate alla società "FIMET S.P.A." ed oggetto di richiesta di proroga formulata dalla stessa società entro i termini di legge (prot. n. 29223 del 21 ottobre 2014 del Comune di Palazzolo sull'Oglio - BS) ed autorizzata con Atto Dirigenziale n. 261/2018 del 24 gennaio 2018 del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia.

L'attività di escavazione del materiale residuo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da Parte della Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo svolgimento delle operazioni di recupero (~~R5~~10) di rifiuti speciali non pericolosi già presenti all'interno dell'A.T.E. n. g06 (come meglio descritta all'articolo 5); ovvero, l'attività di scavo del materiale residuo e le attività di recupero delle terre utilizzate per riempire l'escavazione non autorizzata effettuata dalla società "FIMET S.P.A.", devono svolgersi contestualmente. Più precisamente, i lavori di escavazione dei primi 50.000 (cinquantamila) mc. di sabbia e ghiaia presenti in posto potranno essere estratti a partire dall'ottenimento della necessaria autorizzazione al subentro da parte dell'Ufficio Cave della Provincia di Brescia mentre gli altri 48.900 (quarantottomilanovecento) mc. potranno essere scavati solo dopo che saranno stati avviati gli interventi di ~~trattamento~~ recupero in sito dei rifiuti

(terre e rocce) utilizzati dalla società "FIMET S.P.A." per riempire lo scavo non autorizzato. Per tali interventi la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", con istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 7 febbraio 2018 - protocollo comunale n. 4223 dell'8 febbraio 2018, ha già richiesto alla competente Provincia di Brescia le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ivi compresa l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5, registrata al protocollo comunale in data 8 febbraio 2018 al n. 4216.

Modifica dell'ARTICOLO 5 (Cronoprogramma degli impegni della Ditta)

Al fine di dare completa attuazione agli interventi di sistemazione delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione e riempimenti non autorizzati effettuati dalla società "FIMET S.P.A." e di procedere alla riqualificazione morfologica e funzionale delle aree di cava site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), oggetto della presente convenzione, oltre all'ottenimento della volturazione e proroga dell'Atto Dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 con contestuale variante progettuale al piano di recupero dell'A.T.E. g06 (Atto Dirigenziale n. 261 del 24 gennaio 2018), la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." in data 7 febbraio 2018 ha presentato agli Enti competenti (Comune, Provincia, ARPA e ATS), sulla base degli esiti delle verifiche esperite in sito in data 19 ottobre 2017 (sopralluogo del quale è stata redatta relazione dal Responsabile del Settore Urbanistico del Comune in data 27 ottobre 2017 - protocollo n. 32436) nell'area interessata da pregresse attività di escavazione e ritombamenti non autorizzati da parte della società "FIMET S.P.A." finalizzate a stabilire le caratteristiche merceologiche dei materiali presenti, costituiti da terre e rocce da scavo, istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., all'esercizio di operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504), istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 7 febbraio 2018 - protocollo comunale n. 4223 dell'8 febbraio 2018, contestualmente all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5, registrata al protocollo comunale in data 8 febbraio 2018 al n. 4216.

L'istanza è stata corredata dalla documentazione tecnica necessaria, comprensiva altresì di:

a) relazione sulla localizzazione dell'impianto, valutata in rapporto ai principi escludenti, penalizzanti o favorenti previsti dalla D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014;

b) esame paesistico redatto con i contenuti della D.G.R. n. 11045 dell'8 novembre 2002;

c) studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 125/06 e s.m.i., della L.R. n. 5/2010 e della D.G.R. n. 8/11317 del 10 febbraio 2010.

Con Atto Dirigenziale del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia n. 1621 del 16/05/2018, è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto relativo alle operazioni di trattamento (R5) all'interno dell'ATEg06 in Comune di Palazzolo sull'Oglio da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pervenuto al protocollo comunale in data 17/05/2018 e registrato al n. 15495.

Richiamato che in sede della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 4/05/2018 presso il Settore Ambiente della Provincia di Brescia, nell'ambito del procedimento di cui alla suddetta istanza di Autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed in sede della riunione tecnica tenutasi in data 25/06/2019 presso il Settore Ambiente della Provincia di Brescia è emerso in estrema sintesi quanto segue:

- con Sentenza del 28/02/2018 n. 1229, il Consiglio di Stato ha statuito che la competenza per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, in base alla Direttiva 2008/98/CE, spetta alla Commissione dell'Unione Europea o allo Stato e non alle Regioni o ad altri Enti delegati;

- che, di conseguenza, la Provincia non è Ente competente al rilascio di E.O.W (end of waste) non previsti dalle norme statali ed europee vigenti (quale risulta invece il progetto in esame);

- ai sensi di quanto previsto dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, è espressamente non consentito alla Provincia autorizzare E.O.W. non previsti dal D.M. 05/02/1998 (tra cui il progetto di recupero in argomento, considerato che il citato D.M. 05/02/1998 non prevede l'ottenimento di aggregati riciclati dal recupero del codice EER 170504 ricompreso nella tipologia 7.31 bis);

- in sede della riunione tecnica del 25/06/2019, come da verbale trasmesso con nota della Provincia di Brescia registrata al protocollo generale del Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 27/06/2019 al n. 20588, emergeva la possibilità di modifica del progetto di recupero in argomento, riconducendo l'attività a quanto previsto dalla tipologia 7.31.bis - lettera b), del D.M. 05/02/1998 (attività di recupero mediante utilizzo dei rifiuti codice EER 170504 per recuperi ambientali - operazione R10 di cui all'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006);

- la suddetta modifica non comporta variazioni al ripristino ambientale già approvato, se non in riferimento alla qualifi-

ca giuridica del materiale.

In funzione della suddetta modifica del progetto di recupero, l'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., si impegna ad attuare il progetto di recupero come di seguito descritto.

Lo scavo non autorizzato effettuato a suo tempo da FIMET S.p.A. è riempito con rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo codice EER 170504 tramite operazione di recupero R10 così come previsto al punto 7.31. bis lettera b) del D.M. 5/02/1998.

Dato che tali rifiuti sono già presenti in sito a riempimento dello scavo non autorizzato e dato che, rispetto al progetto originario, la modifica progettuale non implica più una variazione della qualifica giuridica del materiale (il rifiuto non viene più trasformato in cessato rifiuto bensì mantiene la qualifica di rifiuto), si propone di non rimuovere il rifiuto, stoccarlo in cumuli e ristenderlo nella medesima area da dove viene rimosso (il che determinerebbe unicamente evitabili impatti in tema di rumore ed inquinamento atmosferico) bensì si propone di eseguire una approfondita indagine del materiale depositato per attestarne i requisiti richiesti da:
- punto 7.31 bis lettera b) del D.M. 5/02/1998 (test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto);

- normativa di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di siti contaminati (analisi di conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC fissate dalla colonna A di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Come da **stralcio planimetrico** allegato al presente atto sotto la lettera "A", tratto dalla tavola 2.1 "Progetto di coltivazione" parte integrante dell'autorizzazione dell'Ufficio Cave provinciale n. 261 del 24.01.2018, l'Impresa Milesi Geom.Sergio S.r.l. si impegna ad eseguire l'esecuzione di un'indagine dei rifiuti depositati sulla base di un reticolo a maglia quadrata di lato 30 (trenta) metri; in particolare sono individuati n. 16 (sedici) punti di indagine, in corrispondenza di ciascuno dei quali si prevede l'escavazione di una trincea fino alla base del riempimento in esame (ca. 6 metri di profondità) per il prelievo da ciascuna trincea di n. 3 campioni (tra 0 e 2 metri, tra 2 e 4 metri, tra 4 e 6 metri).

Ciascun campione sarà sottoposto a test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo, i parametri e per la verifica del rispetto dei limiti riportati in allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e ad analisi di conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC fissate dalla colonna A di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ricercando i seguenti parametri: Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco; Mercurio; Idrocarburi C>12; Cromo totale; Cromo VI; Amianto.

In caso di conformità, il materiale potrà rimanere diretta-

mente in sito; in caso di difformità, previo eventuale appro-
fondimento di indagini nell'intorno del campione non confor-
me, il volume di materiale in corrispondenza del campione non
conforme dovrà essere rimosso ed avviato ad impianto esterno.
Si specifica che la procedura sopra descritta determinerà
l'esecuzione di n. 16 (sedici) x 3 (tre) = 48 (quarantotto)
analisi - il progetto originario prevedeva l'esecuzione di n.
1 (un) campione ogni 3.000 (tremila) mc. di materiale in cu-
mulo per un totale di 57.700 (cinquantasettemilasettecento)
mc. / 3.000 (tremila) mc. = 20 (venti) analisi -; l'Impresa
Milesi si impegna pertanto ad eseguire un numero di analisi
superiore al doppio rispetto al progetto originario.

Si rammenta che l'indagine preliminare eseguita in data
23/11/2017, mediante il prelievo di n. 3 (tre) campioni ha
attestato il rispetto dei limiti della colonna A di cui alla
Tabella 1 dell' Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.

In seguito alla approvazione della presente modifica alla
Convenzione stipulata, l'Impresa Milesi Geom.Sergio presen-
terà alla Provincia di Brescia una modifica dell'istanza ex
art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'attività di recupero dovrà essere, in ogni caso, preventi-
vamente autorizzata da parte del competente Ufficio della
Provincia di Brescia.

~~Al termine dell'attività di recupero autorizzata, le terre e~~
~~rocce da scavo di cui trattasi avranno cessato la qualifica~~
~~di rifiuto secondo quanto previsto dall'art. 184 ter del~~
~~D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e - se conformi alle Concentrazioni~~
~~Soglia di Contaminazione (CSC) fissati dalla colonna A di cui~~
~~alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta~~
~~del decreto sopra citato - potranno rimanere in sito per es-~~
~~sere impiegate nelle operazioni di ripristino morfologico e~~
~~recupero ambientale della medesima area e per il ritombamento~~
~~della fossa creata dalle escavazioni non autorizzate effet-~~
~~tuate dalla società "FIMET S.P.A.".~~

~~Eventuali rifiuti sovralli e/o materiali che non hanno cessa-~~
~~to la qualifica di rifiuto e, più in generale, eventuali ri-~~
~~fiuti non classificabili con il codice CER 170504 rinvenuti~~
~~durante le operazioni di scavo, saranno avviati al corretto~~
~~recupero/smaltimento presso impianti terzi debitamente auto-~~
~~rizzati, secondo i disposti del vigente quadro normativo.~~

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra
rappresentata, si impegna, altresì, a:

- a) realizzare il recupero morfologico delle aree oggetto di
pregresse attività di escavazione in conformità a quanto pre-
visto nella cartografia richiamata nel provvedimento autoriz-
zativo rilasciato dal Settore dell'Ambiente e della Protezio-
ne Civile della Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n.
261 del 24 gennaio 2018;
- b) presentare nei tempi che saranno indicati dall'Ufficio Ca-

ve provinciale idonea fidejussione di primario istituto assicurativo idonea garantire il pagamento degli oneri di cui all'art. 25 della L.R. 14/98 e della corretta esecuzione degli interventi di recupero morfologico previsti dall'autorizzazione.

* * *

Le parti inoltre, entrambe come sopra rappresentate, precisano che resta invariato tutto quanto previsto nella convenzione in data 23 marzo 2018 n. 18076/14557 di mio repertorio, sopra citata, non espressamente modificato con il presente atto.

* * *

Le parti, entrambe come sopra rappresentate, rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente competere in dipendenza del presente atto.

* * *

Le parti, entrambe come sopra rappresentate, autorizzano il Direttore della competente Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo, a dare esecuzione, su richiesta di chiunque, all'annotamento, a margine della trascrizione effettuata a Brescia il 12 aprile 2018 ai nn. 16001/10233, di quanto contenuto nel presente atto.

* * *

Spese a carico esclusivo della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."; imposte come per legge.

* * *

Ai sensi della vigente normativa in materia, le parti, entrambe come sopra rappresentate, chiedono l'applicazione al presente atto dei benefici fiscali previsti, con particolare riferimento a quelli indicati dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, e pertanto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

* * *

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

* * *

Le parti dispensano espressamente me notaio dal dare loro lettura di quanto allegato al presente atto.

Del presente atto io notaio ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato a mano, il presente atto consta di sei fogli di carta di cui occupa ventidue pagine intere e quanto di questa sino a qui.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti ventuno.

F.to: Giovanni Piccitto

F.to: Milesi Sergio

F.to: Marco Tucci notaio - (impronta del sigillo).